



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo,
esaminati gli atti del procedimento indicato in epigrafe,
rilevato che Brighina Maria Pia (BRGMRP63L61Z110S), nata a Longjumeau (Francia) il 21.07.1963
e Gugliara Stefano (GGLSFN62M01B428F), nato a Caltagirone il 1°.08.1962, entrambi residenti in
Mirabella Imbaccari, via Bellomia n. 84, rappresentati dall'avv. Maria Carmela Pedullà, hanno
depositato, tramite l'Organismo di Composizione della Crisi di Caltagirone, ricorso per
ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 ss. CCIII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali,
presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel
circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che sussistano le condizioni per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della
crisi, poiché i ricorrenti sono coniugi;
ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nella relazione del Professionista nominato dall'OCC,
dott. Andrea Agnello, dalla documentazione versata in atti, i ricorrenti possano essere qualificati
come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2,
comma 1, lett. e) CCII);
ritenuto che la documentazione in atti possa ritenersi allo stato sufficiente ad effettuare una
valutazione sommaria in ordine alla situazione economica dei debitori, ai fini della delibazione di
ammissibilità del ricorso, riservando ogni definitiva valutazione in sede di omologa;
ritenuto che, fermo quanto premesso, allo stato, risulta che i ricorrenti versino in stato di
sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non
assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie), emergendo dalla relazione dell'OCC che il patrimonio mobiliare e immobiliare dei
coniugi è stato stimato in euro 28.924,97 mentre il reddito da lavoro dipendente dei coniugi ammonta
mensilmente a complessivi euro 2.745,00 a fronte di un debito complessivo scaduto pari ad euro
189.907,61 (al netto delle somme spettanti all'OCC);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso o depositati in allegato ad esso l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore, con l'indicazione di quanto occorre al proprio mantenimento;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato della esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), come attestato dall'OCC;

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;
- il soddisfacimento nella misura del 50% dei creditori privilegiati mobiliari;
- il soddisfacimento nella misura del 2% dei creditori chirografari,

per complessivi euro 47.368,06;

rilevato che i tempi di esecuzione del piano proposto sono fissati in sei anni mediante settantadue rate da 612,25 euro ciascuna;

visto l'art. 70 CCIII;

P.Q.M.

DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria

comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE a tutela dell'integrità del patrimonio e della *par condicio creditorum*:

- allo stato la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- allo stato il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

VIETA allo stato di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Caltagirone, 29.05.2025

IL GIUDICE

dott.ssa Oriana Calvo